



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 7 settembre 2023, alle ore 13.27, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Lo si legge sul Comunicato ufficiale diffuso dal Cdm.

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, **ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.**

Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. Inoltre, l'intervento normativo agisce sull'applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

Interventi per il Comune di Caivano

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario, che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, nella persona del dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano sarà attuato con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a. e dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, in collaborazione con gli Uffici del Genio militare e con la società Sport e Salute S.p.a.

Inoltre, il decreto autorizza il comune di Caivano ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio.



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Daspo urbano

Si estende l'applicabilità del cosiddetto "daspo urbano" (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.

Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune).

In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto "daspo Willy" contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.

La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Foglio di via obbligatorio

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d'armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di



due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’“avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).

Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni

Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:

- si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;



- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Nell'ambito dei delitti di "associazioni di tipo mafioso anche straniera" e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni

Si introduce la possibilità che il direttore dell'istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba



l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l'attribuzione di una quota pari al 50% dell'incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell'ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici

Si prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l'obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l'utenza circa la possibilità e l'importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.

Si introducono, inoltre, norme per favorire l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.

Qui [il testo integrale del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri](#)

Roma, 7 settembre 2023